



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Fondo di Garanzia e SACE: le novità per l'anno 2025

Ultimo aggiornamento: maggio 2025

Indice

Premesse	Pag. 3
Fondo di Garanzia	Pag. 4
Le modalità di accesso al FdG	Pag. 5
Facilitazioni di accesso per PMI	Pag. 6
Facilitazioni di accesso non PMI fino a 499 dipendenti	Pag. 8
Sezione Speciale Regione Veneto	Pag. 9
Aiuti di Stato: impatto dell'ESL	Pag. 10
Garanzie del FdG e privilegi	Pag. 11
Il premio che devono riconoscere gli intermediari al FdG	Pag. 12
Garanzia SACE GROWTH	Pag. 13

Premesse

La presente guida intende aiutare le aziende ad orientarsi nell'utilizzo delle possibilità, temporanee ed in deroga, che ancora sono concesse per l'anno 2025 nelle modalità di accesso al Fondo di Garanzia (FdG) ed un aggiornamento sugli strumenti di garanzia offerti da SACE Spa.

Per quanto non indicato dalla presente Guida, si deve considerare che si applicano già le condizioni ordinarie di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative standard del FdG, che salvo ulteriori interventi normativi, ritorneranno in totale applicazione, senza deroghe, da gennaio 2026.

Per quanto concerne SACE Spa, maggiori dettagli si possono trovare all'interno del sito <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-growth>

Per confronti, chiarimenti, richieste di assistenza è possibile contattare il servizio Finanza d'Impresa:

Sede Padova: 049-8227117
Sede Treviso: 0422-294246
E-mail: finanza@confindustriavenest.it

FONDO DI GARANZIA

Le modalità di accesso al FdG

Le condizioni di accesso standard al Fondo di Garanzia (FdG) sono state tracciate nel decreto **MISE di marzo 2017**, pubblicato in G.U. il 7 luglio 2017. La riforma prevedeva pieno avvio dopo 24 mesi (marzo 2019), con pubblicazione delle modalità operative avvenuta a **febbraio 2019**.

Questa radicale riforma ha operato solo per pochi mesi, perché da febbraio 2020 in poi si sono succeduti numerosi regolamenti, che hanno previsto numerose deroghe e svariati interventi di natura temporanea, necessari per fronteggiare le diverse crisi (pandemia, energia, conflitto ucraino...) e gestire i vari regimi di aiuti straordinari che la CE ha nel frattempo approvato in risposta ai «*gravi perturbamenti del sistema economico europeo*». Questi regolamenti in deroga si sono **chiusi definitivamente il 31 dicembre 2023**.

In assenza di interventi legislativi, avrebbe ripreso piena operatività il regolamento avviato nel 2019.

Il legislatore italiano, prima con il DL 145/2023 (convertita con modifiche dalla L. 191/2023), poi con la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025 pubblicata in GU 305 il 31 dicembre 2024) ha inteso tracciare una «traiettoria di uscita» progressiva da questi numerosi regolamenti susseguitisi nel triennio '20-'23. Il tentativo è di proseguire l'aggiornamento del funzionamento e fruizione del FdG avviato nel 2019 ed interrotto per cause di forza maggiore alla luce delle mutate esigenze di accesso al credito da parte delle aziende italiane e di bilancio dello Stato.

Fra le **principali evidenze 2025**:

- tutte le concessioni rientrano nel **regime di aiuti ordinari** (Regolamento «*De minimis*» o Regolamento di Esenzione [GBER]);
- è prevista la possibilità per le c.d. «**Mid-CAP**», ovvero aziende non PMI con meno di 499 dipendenti, di attivare garanzie dirette (dopo approvazione da parte della Commissione europea);
- il plafond massimo per azienda viene ancora mantenuto a **5.000.000**, dai 2.500.000 euro delle modalità operative standard;
- viene ridotta la percentuale di garanzia per tutte le **operazioni di liquidità a 50%**.

Fino al 31 dicembre 2025

Operazioni finanziarie inferiori a 40.000 euro (100.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

Plafond massimo di garanzia	5.000.000 euro
Modello di valutazione	Non applicato**
Entità garanzia e destinazione	Per tutti gli scopi (liquidità, investimenti...): 80%
Costo	<ul style="list-style-type: none">• Micro impresa: gratuita• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito
Commissione mancato perfezionamento	<ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.

* Secondo Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014.

** Si prevede un uso del Modello solo a fini di gestori e di presidio interni del FdG, ma non di valutazione del richiedente ai fini dell'accesso agli strumenti.

Operazioni finanziarie superiori a 40.000 euro (100.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

Plafond massimo di garanzia	5.000.000 euro	
Modello di valutazione	Standard (parte IX delle Disposizioni Operative): ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5	
Entità garanzia e destinazione	Liquidità:	50% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Investimenti:	80% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	<i>Start up</i> innovative** ed incubatori certificati:	80% (non utilizzabile modello di valutazione standard - parte IX delle disposizioni operative)
Costo	<ul style="list-style-type: none">• Micro impresa: gratuita• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito	
Commissione mancato perfezionamento	<ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.	

* Secondo regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014.

** Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

Non PMI fino a 499 dipendenti* – attualmente non operativo

Nel regolamento del FdG questa misura è prevista in vigore fino al 31 dicembre 2025 e fino al 15% della dotazione finanziaria annua del FdG ed è **in attesa di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, dato che l'attuale regime di aiuti non contempla le aziende che non siano PMI.**

Attualmente la misura non è pertanto ancora operativa.

Tutte le Operazioni finanziarie

Plafond massimo di garanzia	5.000.000 euro	
Modello di valutazione	Standard (parte IX delle Disposizioni Operative): ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5	
Entità garanzia e destinazione:	Liquidità:	30% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	Investimenti:	40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
	<i>Start up</i> **:	40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4)
Costo	1,25% dell'importo garantito	
Commissione mancato perfezionamento	<ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda.	

* Imprese che pur non rispettando i requisiti previsti dal Regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014 presentano un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non superiore a 499.

** Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

Sezione speciale Regione Veneto

La Regione Veneto ha creato, di concerto con il MIMIT, fin dal 2019 una Sezione Speciale presso il FdG, che **ha lo scopo di incrementare le percentuali di garanzia offerte** dallo stesso, al fine di facilitare l'accesso al credito delle aziende con sede o con unità operativa in Veneto. Nella Sezione Speciale esistono due sottosezioni sono dotate di regolamenti funzionali e stanziamenti finanziari a loro dedicati, ed hanno una contabilità autonoma. Vengono create per perseguire delle specifiche finalità o accompagnare determinate tipologie di operazione:

- “*garanzie su portafogli*”;
- «*garanzie overbooking 2021-2027*».

Modalità di intervento

Destinazioni ammissibili	Tutte le operazioni finanziarie destinate a: <ul style="list-style-type: none">• investimenti in beni immateriali, materiali;• esigenze di capitale circolante.
Destinazioni non ammissibili	<ul style="list-style-type: none">• Consolidamenti di passività di breve o ristrutturazione di debiti pregressi;• Non sono ammessi settori relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Requisiti di accesso	<ul style="list-style-type: none">• PMI;• Sede o con unità operativa in Veneto.
Livello di garanzia offerto	<ul style="list-style-type: none">• 80% per la garanzia diretta;• 90% per le riassicurazioni in controgaranzia per operazioni con confidi autorizzati.

La Sezione speciale al momento (luglio 2025) è inoperativa per utilizzo completo delle risorse stanziare. Sta operando solo la sottosezione «*garanzie overbooking 2021-2027*» che opera solo su controgaranzie-riassicurazioni, e non interviene quindi con le garanzie dirette.

Aiuti di Stato: impatto dell'ESL

- Le modalità di calcolo **dell'Aiuto di Stato (ESL)** che deve imputare il beneficiario secondo, alternativamente, il Regolamento 2831/2023 cd. «*De Minimis*» oppure il Regolamento 651/2014 c.d. «*Regime di Esenzione*» (o GBER), **sono differenziate a seconda che l'importo garantito sia inferiore o superiore ai 2,5 milioni di euro:**
 - **<2,5 milioni di euro:** valido solo per le PMI*, si utilizza il cd. metodo del «*Premio Unico*» (sono quindi escluse le MID-Cap). Valgono i meccanismi di calcolo già consolidati e riportati *nella Parte X – Metodologia di Calcolo delle ESL* delle Disposizioni Operative del FdG;
 - **>2,5 milioni di euro:** valido solo per le PMI si utilizza il cd. metodo dei «*Premi esenti*» (sono quindi escluse le MID-Cap), autorizzato dalle autorità europee a febbraio 2024** e che consente di calcolare l'ESL confrontando:
 - ✓ **il premio effettivamente pagato** (che cambia solo sulla base alle dimensioni aziendali, e non al rating, si vedano tabelle precedenti);
 - ✓ con **quanto si sarebbe dovuto pagare con un premio teorico «a mercato»**, secondo una tabella approvata dalle autorità europee. Gli importi dei premi annui cambiano con il rating assegnato dallo Scoring del FdG: al peggiorare del merito di credito è associato un premio maggiore.
- Il «**premio teorico**» che si sarebbe dovuto riconoscere a mercato, viene calcolato considerando i premi annui (sulla base del rating del richiedente), **attualizzati** al momento della richiesta, sulla base della durata dell'operazione. Il tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo viene definito a livello europeo, secondo una tabella che prevede un aumento del margine richiesto al peggiorare dello standing creditizio***.
- La conseguenza di questo meccanismo è che **l'ESL cresce significativamente:**
 - al **peggiore** dello Scoring FdG (e in generale dello scoring creditizio);
 - al **diminuire** dei tassi IBOR (parametro di indicizzazione del tasso di attualizzazione, il margine è fissato annualmente);
 - al **crescere** della durata legale dell'operazione garantita.

* Metodo nazionale calcolo ESL per le PMI, N 182/2010 su Decisione CE 4505/2010.

** Circolare 3/2024 FdG che rimanda alle modalità di calcolo degli aiuti di stato previsti dalla Comunicazione 155/2008 CE.

*** Comunicazione 14/2008 CE.

Garanzie del FdG e privilegi

Nell'utilizzo del FdG è sempre bene ricordare che si tratta di una garanzia a prima richiesta dello Stato che gode della cd. «*garanzia di ultima istanza*» che prevede che in caso di difficoltà finanziarie del Fondo, sia lo Stato stesso ad intervenire e farsi carico dei suoi obblighi.

In caso di escussione della garanzia da parte degli intermediari, per effetto dell'inadempienza dell'azienda obbligata, **il FdG subentra nei diritti creditizi con un titolo di privilegio**, e non chirografario, attraverso una **cartella esattoriale**.

Il premio che devono riconoscere gli intermediari al FdG - in attesa del decreto attuativo

Il legislatore ha previsto, **con decorrenza 1 gennaio 2025, che gli intermediari finanziari che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del FdG versino un premio al Fondo stesso, in aggiunta al premio che viene già pagato per la singola operazione** (si vedano tabelle precedenti).

Tale premio deve essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'ottenimento della garanzia, non deve determinare maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati e verrà determinato nei criteri e modalità con apposito decreto del MIMIT e del MEF.

Tale decreto non è ancora stato approvato.

GARANZIA SACE GROWTH

CARATTERISTICHE

DESTINATARI	Imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con almeno 3 anni di operatività e appartenenti a tutti i settori merceologici e classi dimensionali (PMI(1), MID e Grandi Imprese), che alla data di richiesta di finanziamento non siano in difficoltà finanziaria(2)
IMPORTO FINANZIAMENTO GARANTITO	Da minimo 50k euro ad un massimo di 50 mio euro in linea capitale
DURATA	Da 12 a 240 mesi (20 anni) con rimborso trimestrale o in un'unica soluzione (bullet) con durata massima 36 mesi. Possibilità di preammortamento massimo di 36 mesi.
COPERTURA	70% del finanziamento concesso
COSTO GARANZIA	Il costo è a mercato in quanto garanzia che non rientra tra gli aiuti di stato (non impatta sul plafond <i>De Minimis</i> ed è cumulabile con altre agevolazioni)
FORME TECNICHE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamenti in un'unica erogazione • Finanziamenti multipli/SAL • Finanziamenti «Confirming»: finanziamento rateale non revolving con durata minima di 12 mesi che coinvolge l'impresa beneficiaria debitrice, i suoi fornitori ed il soggetto finanziatore, per sostenere il circolante relativo al pagamento delle fatture emesse dai fornitori in relazione a forniture di beni/prestazioni inerenti a produzioni dell'impresa destinate all'estero o correlate ad investimenti che quest'ultima realizza in Italia
DESTINAZIONE PROVENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie sia in Italia che all'estero • Capitale circolante <p>Sono ammesse anche le spese sostenute da oltre i 18 mesi fino ai 60 mesi antecedenti alla data di richiesta del finanziamento con l'impegno ad effettuare, entro 36 mesi, spese da sostenere pari almeno al 10% delle spese sostenute.</p>

(1) PMI così come definite nella Raccomandazione n. 2033/361/CE della Commissione europea.

(2) Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.

AREE DI INTERVENTO

MERCATO DOMESTICO PMI	<p>A) Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti connessi a infrastrutture previste dal PNRR, ambientali e risorse idriche, universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy e altre; • Investimenti in Aree Economicamente Svantaggiate e Zone Logistiche Semplificate (vedasi glossario allegato); • Investimenti per l'innovazione tecnologica, industriale e digitale (vedasi glossario allegato); • Investimenti per le Filiere Strategiche (vedasi glossario allegato); • Investimenti per la Riduzione del Rischio Sismico o Idrogeologico (vedasi glossario allegato); • Investimenti per l'Imprenditoria Femminile (vedasi glossario allegato). <p>B) Esigenze di capitale circolante</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi connessa a infrastrutture di cui sopra; • pagamento dei debiti maturati dall'Impresa Beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti relativi alle aree di cui sopra; • per altre spese
MERCATI GLOBALI	<p>A) Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all'estero</p> <p>B) Esigenze di capitale circolante</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera • per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero; • per il pagamento dei debiti maturati dall'Impresa Beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizi dell'Impresa Beneficiaria destinate all'estero • per altre spese
MERCATO DOMESTICO MID&LAC	<p>A) Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia in relazione a investimenti connessi a: Infrastrutture, servizi pubblici locali, transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile, adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica, industria, innovazione, tecnologica, industriale e digitale</p> <p>B) Esigenze di capitale circolante</p> <ul style="list-style-type: none"> • connesse agli investimenti relativi a quanto sopra • pagamento dei debiti maturati dall'Impresa Beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti relativi di cui sopra • Per altre spese.
GREEN PMI	<p>Investimenti (da sostenere e sostenuti entro 60 mesi) materiali/immateriali in Italia con obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento al cambiamento climatico, protezione acque e risorse marine, economia circolare, biodiversità, prevenzione/riduzione inquinamento etc).</p>

GLOSSARIO

<p>Aree Economicamente Svantaggiate e Zone Logistiche Semplificate</p>	<p>indicano gli investimenti relativi ad una infrastruttura o uno Stabilimento Produttivo localizzati nella Zes Unica o in un'Area di Crisi Industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZES Unica: i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; - Aree di crisi industriale: (i) "aree di crisi industriale complessa": territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale (ai sensi dell'articolo 27, 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83); (ii) "aree di crisi industriale non complessa": situazioni di crisi industriale non complessa che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo e l'occupazione nei territori interessati (ai sensi dell'articolo 27, 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).
<p>Filiere Strategiche</p>	<p>a) Agroindustria; b) design, moda e arredo; c) automotive; d) microelettronica e semiconduttori; e) metallo ed elettromeccanica; f) chimico/farmaceutico; g) aerospazio e aeronautica; h) gomma e plastica.</p>
<p>Innovazione Tecnologica e Digitale</p>	<p>Interventi</p> <p>(A) finalizzati (i) alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; (ii) allo sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante: a) intelligenza artificiale; b) tecnologie quantistiche; c) cybersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti; d) internet delle cose; e) blockchain e altre tecnologie di registro distribuito; f) competenze digitali avanzate; g) robotica e automazione; h) fotonica; i) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali (inclusa Transizione 4.0); (iii) allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità basate su tecnologie innovative, in particolare mediante progetti incentrati su soluzioni innovative per la mobilità, accessibilità, riduzione dell'inquinamento acustico, aumento dei livelli di sicurezza e riduzione degli incidenti;</p> <p>(B) nell'ambito di progetti collaborativi di ricerca e innovazione che coinvolgono il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese.</p>
<p>Riduzione Rischio Sismico/Idrogeologico</p>	<p>Interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico e idrogeologico, inclusi in particolare gli interventi per la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, per il risanamento ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.</p>
<p>Impresa Femminile</p>	<p>Società di capitali in cui (i) l'organo di amministrazione è costituito per almeno i due terzi da donne, e (ii) almeno i due terzi delle quote di capitale è detenuta da donne.</p>